

C'è una partita a scacchi sulla flat tax incrementale

Concordato e flat tax incrementale: una partita a scacchi fra contribuenti e fisco. La parte di reddito imponibile che i contribuenti sceglieranno di assoggettare all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 del Dlgs n. 13/2024, non concorrerà infatti alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo da tassare ai fini delle imposte dirette. È quanto si evince dalla lettura delle istruzioni alla compilazione delle sezioni due e tre del nuovo quadro CP dei modelli Redditi2025 delle persone fisiche, delle società di persone e di capitali.

Nella sostanza il reddito di lavoro autonomo o d'impresa derivante dall'accettazione della proposta di concordato per l'anno 2024 dovrà essere riportato nei righi CP7 e CP9 del nuovo quadro CP, al netto dell'eventuale imponibile assoggettato all'imposta sostitutiva e indicato nella sezione prima del medesimo quadro.

Scegliendo di assoggettare una parte del reddito all'imposta sostitutiva, si eviterà di farla concorrere alla sommatoria algebrica delle variazioni in aumento o in diminuzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, in base alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del citato Dlgs n. 13/2024.

Alla luce di tali considerazioni appare evidente, dunque, che la scelta per l'assoggettamento di parte del reddito concordato all'imposta sostitutiva dipende, in massima parte, dalla presenza e dal segno positivo o negativo delle variazioni in aumento o in diminuzione del reddito concordato.

Nell'ipotesi in cui le variazioni in diminuzione del reddito concordato, ad esempio una minusvalenza, fossero tali da abbattere, fino alla soglia minima di 2.000 euro tale reddito, la convenienza per l'imposta sostitutiva ne risulterebbe fortemente condizionata.

Al contrario in presenza di importanti variazioni in aumento del reddito concordato, quali ad esempio una plusvalenza, la scelta dell'imposta sostitutiva consentirebbe invece di ridurre il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da assoggettare all'irpef o all'ires, con estrema convenienza per il contribuente. Dal punto di vista operativo sarà dunque opportuno verificare in primo luogo l'impatto che le componenti in aumento o in diminuzione possono avere sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato e, solo dopo tale calcolo, decidere l'opportunità o meno dell'assoggettamento della parte di reddito all'imposta sostitutiva.

La tassazione piatta è infatti una possibilità e non un obbligo per il contribuente, poiché se-

condo le previsioni contenute nell'articolo 20-bis del Dlgs n. 13/2024 tale scelta consente di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del citato decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, variabile a seconda del punteggio ISA conseguito dal contribuente nel periodo d'imposta 2023.

La compilazione del nuovo quadro CP e le possibili scelte di convenienza fra tassazione piatta e tassazione ordinaria appaiono dunque come una vera e propria partita a scacchi ai quali i contribuenti si dovranno preparare in vista della stagione dichiarativa 2025.

Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata ■

